

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA - CONDIZIONI GENERALI -

1. Premesse ed Allegati

- 1.1. Si prende atto delle seguenti premesse, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione:
- (a) il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, alla Parte
- IV, Titolo II, detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- (b) l'Accordo di Programma Quadro stipulato tra ANCI e CONAI (di seguito, Accordo Quadro), previsto all'art. 224, comma 5, D.Lgs. 152/2006, regola le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche similari (f.m.s.) effettuata dalle pubbliche amministrazioni e le modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme al fine di garantire ai Comuni il ritiro, tramite i consorzi di filiera di cui all'art. 223, D.Lgs. 152/2006, del materiale raccolto;
- (c) per quanto concerne specificamente gli imballaggi a base cellulosica e f.m.s., le disposizioni dell'Accordo Quadro trovano attuazione in un apposito allegato tecnico stipulato da ANCI e Comieco (di seguito, Allegato Tecnico);
- (d) l'Accordo Quadro ed il relativo Allegato Tecnico, venuti a scadenza il 31 dicembre 2008, sono stati rinnovati con una nuova formulazione ed hanno scadenza il 31 dicembre 2013;
- (e) l'attuazione dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico per gli imballaggi cellulosici avviene a livello locale mediante la stipula di apposite convenzioni fra Comieco ed i Comuni, o gestori del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio delegati dai Comuni;
- (f) con la presente convenzione le Parti, come di seguito identificate, intendono dare attuazione al sopra citato Accordo Quadro ANCI/CONAI e all'Allegato Tecnico nei limiti e alle condizioni che competono alla Convenzione medesima;
- (g) la presente convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino al termine di validità dell'Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di recesso del convenzionato nel rispetto delle scadenze temporali di cui all'art. 2 dell'Allegato Tecnico. Durante tale periodo trovano applicazione i termini e le condizioni vigenti di seguito riportate;
- (h) l'Accordo di Programma quadro ANCI/CONAI, l'Allegato Tecnico ANCI/Comieco e relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e pertanto devono intendersi integralmente riportate nel presente atto.
- 1.2. Si prende altresì atto dei seguenti allegati alla presente convenzione che costituiscono parte integrante della medesima:
 - a) "Accordo Quadro ANCI/CONAI;
 - b) "Allegato Tecnico ANCI/Comieco e relativi allegati";
 - c) "Dettaglio comuni";
 - d) "Scheda convenzione"

2. Definizioni

- Ai fini della presente Convenzione i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
- a) "Accordo Quadro": l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto da ANCI e CONAI in data 23 Dicembre 2008 ai sensi dell'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni;
- b) "Riciclatori": i soggetti che hanno dato mandato a Comieco per stipulare, in loro nome e per loro conto, convenzioni locali per l'avvio a riciclo del materiale cellulosico da raccolta differenziata effettuata direttamente o indirettamente dai Comuni;
- c) "Allegato Tecnico": l'Allegato tecnico sottoscritto da ANCI e Comieco in data 14 luglio 2009, relativo agli imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- d) "Bacino": l'area territoriale, composta da uno o più comuni appartenenti alla stessa provincia;



- e) "Comieco": il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica istituito ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come abrogato e sostituito dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni, con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 del Ministero dell'Ambiente (in G.U. del 12.8.1998, Serie generale, n. 187);
- f) "Convenzionati": i Comuni, anche organizzati nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i Gestori del servizio di raccolta dei rifiuti (questi ultimi in quanto aventi titolo in base a specifica delega del Comune) o gli altri soggetti (es., autorità o società d'ambito) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la Convenzione;
- g) "Convenzione": le presenti Condizioni Generali e la convenzione locale e relativi allegati "Dettaglio comuni" e "Scheda Convenzione";
- h) "Delega": l'atto con il quale il Comune autorizza il gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della Convenzione con Comieco;
- i) "Frazioni estranee": i rifiuti non cellulosici. Non s'intendono frazioni estranee le parti, anche merceologicamente diverse, comunque facenti parte dell'imballaggio all'origine;
- j) "Frazioni merceologiche similari (f.m.s.)": i materiali cellulosici, diversi dall'imballaggio, oggetto di raccolta differenziata;
- k) "Gestori": i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di imballaggio e f.m.s;
- I) "Parti": Comieco in proprio ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 152/2006, nonché in nome e per conto dei Riciclatori come definiti alla lettera b), e i Convenzionati di cui alla lettera g);
- m) "Piattaforme": i luoghi in cui vengono conferiti i rifiuti una volta raccolti, così come dettagliatamente indicati nell'Allegato "Scheda convenzione";
- n) "Raccolta differenziata": la raccolta come definita all'art. 183, comma 1, lett. f), D.Lgs. 152/2006:
- o) "Raccolta differenziata congiunta": l'operazione di raccolta differenziata come definita all'articolo 4 dell'Allegato Tecnico;
- p) "Raccolta differenziata selettiva": l'operazione di raccolta differenziata come definita all'articolo 4 dell'Allegato Tecnico;
- q) "Riciclaggio" o "Riciclo": le attività di recupero di materia, come definite all'art. 218, comma 1, lett. I), del D.Lqs. 152/2006;
- r) "Rifiuti di imballaggio": ogni imballaggio come definito ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. f) del D.Lqs. 152/2006;
- s) "Rifiuti urbani": i rifiuti quali previsti all'art. 184 comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- t) "Smaltimento": le operazioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. g), D.Lgs. 152/2006;
- u) "Materia prima secondaria": le sostanze o materie come definite dall'art. 183, comma 1, lett. q), D.Lgs. 152/2006.

3. Finalità ed ambito di applicazione della Convenzione

Finalità della Convenzione è la disciplina dei reciproci obblighi e diritti delle Parti e dei Riciclatori, nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali, in attuazione delle disposizioni di legge previste dal D.Lgs. 152/2006 e delle disposizioni dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico.

4. Oggetto della Convenzione

- 4.1. Mediante la Convenzione le Parti intendono attuare la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio cellulosici ovvero congiuntamente di rifiuti di imballaggio e f.m.s., ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico.
- 4.2. Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico si individuano due opzioni di convenzionamento:
- 1) convenzione per l'avvio a riciclo dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:
- a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del convenzionato delle f.m.s.;



- b) raccolta selettiva;
- 2) convenzione per l'avvio a riciclo della:
- a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- b) raccolta congiunta e raccolta selettiva.
- 4.3. Le attività necessarie alla realizzazione di quanto stabilito al precedente punto 4.1., le modalità tecniche di esecuzione delle stesse nonché i rispettivi soggetti competenti, sono indicati negli Allegati "Dettaglio comuni" e "Scheda convenzione".

5. Obbligazioni a carico del Convenzionato

- 5.1 Il Convenzionato si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività di propria competenza, così come indicate nell'Allegato "Scheda convenzione".
- 5.2 Resta inteso che, nel caso in cui il servizio di raccolta sia svolto da soggetto terzo non firmatario della Convenzione, il Convenzionato rimane unico responsabile dinanzi a Comieco del corretto adempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e, in generale, degli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima. Resta esclusa qualsiasi responsabilità di Comieco nei confronti del soggetto terzo non firmatario della Convenzione, con il quale Comieco non instaura nessun rapporto giuridico.
- 5.3. Il Convenzionato si impegna a promuovere, direttamente o indirettamente nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8 dell'Allegato Tecnico, forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta.
- 5.4. E' fatto obbligo al Convenzionato di comunicare a Comieco, con modalità comunicate dal Consorzio, i dati e le informazioni relativi a:
- a) quantità previsionali di raccolta per bacino;
- b) sistemi di raccolta adottati;
- c) composizione del bacino di raccolta;

Tale comunicazione deve essere effettuata dal Convenzionato all'atto della stipula della convenzione e in occasione di ogni variazione del bacino di raccolta o delle modalità di raccolta e, con particolare riferimento alle informazioni di cui alle lett. a) e c), è necessaria per l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.2 del Documento Audit e Qualità.

- 5.5. Ai fini del conferimento in Piattaforma è fatto obbligo al convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:
- a) la tipologia di raccolta in convenzione (congiunta o selettiva) con l'indicazione dei quantitativi per singolo bacino;
- b) origine del rifiuto (comune o bacino di provenienza del rifiuto);
- c) data del conferimento:
- d) dati identificativi della Piattaforma di conferimento.

Dal documento di trasporto deve altresì risultare:

- 1) il codice CER 200101 nel caso di convenzione per l'avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta congiunta;
- 2) il codice CER 150101 nel caso di convenzione per l'avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta selettiva.
- 5.6 Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a Comieco ogni modificazione relativa ai dati e alle informazioni di cui al precedente art. 5.4 e in generale a quanto previsto dagli Allegati "Dettaglio comuni" e "Scheda convenzione". La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti di cui al successivo art. 13.
- 5.7 Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati con i dati provenienti dalle Piattaforme e dai Riciclatori e che i pagamenti da parte di Comieco sono condizionati agli esiti di tali controlli incrociati.
- 5.8. Il Convenzionato è reso edotto che la Piattaforma, all'atto del conferimento, è tenuta ad applicare quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del Documento Audit e Qualità relativamente alle verifiche qualitative del materiale. Resta inteso che le difformità accertate dalla Piattaforma vanno



tempestivamente comunicate al convenzionato per una verifica in contraddittorio, fermo restando quanto previsto dall'addendum alla convenzione di cui all'art. 6.3 dell'Allegato Tecnico.

5.9 Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, sarà altresì suo obbligo svolgere i servizi aggiuntivi disciplinati con il Riciclatore ai sensi del successivo art. 7.4.

5 bis. Obblighi di comunicazione del convenzionato

5 bis.1. I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- a) informazioni anagrafiche
- b) rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- c) rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- d) rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico; come dettagliatamente riportato nell'allegato 2A dell' Allegato Tecnico.
- 5 bis.2. I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 2A e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le scadenze di cui al punto 10 dell'Allegato Tecnico.
- 5 bis.3. Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

6. Individuazione delle Piattaforme

- 6.1 Le Piattaforme presso cui conferire i rifiuti raccolti devono essere concordate tra Comieco e il Convenzionato sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Quadro e dall'art. 3 dell'Allegato Tecnico. In particolare, le Piattaforme devono possedere le caratteristiche minime definite dall'art. 1.4 dell'allegato 1 all'Allegato Tecnico. Le Piattaforme individuate sono indicate nell'Allegato "Scheda Convenzione" e di norma l'individuazione si estende per tutta la durata della Convenzione.
- 6.2 Resta inteso che ogni e qualsiasi modifica relativa alle Piattaforme concordate, così come l'inserimento di altre Piattaforme, deve essere preventivamente concordata fra le Parti. In particolare, le Parti sono vicendevolmente tenute a motivare eventuali richieste di modifica e/o di inserimento di nuove Piattaforme nei casi di cui al successivo punto 8.2, nonché a non negare in maniera arbitraria e/o irragionevole il proprio consenso alla modifica o all'inserimento richiesto dall'altra Parte. Al di fuori dei casi di cui al successivo punto 8.2 è fatto obbligo al Convenzionato di segnalare tempestivamente e per iscritto a Comieco eventuali problematiche inerenti il rapporto con la Piattaforma, suscettibili di pregiudicare la corretta esecuzione della convenzione.
- 6.3 Il conferimento del materiale in Convenzione presso Piattaforma diversa da quella individuata ai sensi dell'art. 6.1 e indicata nell'Allegato "Scheda convenzione" nonché il conferimento di materiale effettuato nel mancato rispetto della ripartizione quantitativa dei flussi tra due o più Piattaforme individuate nella "Scheda convenzione" configura inadempimento contrattuale e determina la sospensione dei pagamenti di cui al successivo art. 13.

7. Piattaforme, Cartiere e Riciclatori.

7.1. I Convenzionati e i Riciclatori, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le Piattaforme, provvedono alla gestione ambientale dei rifiuti di imballaggio e f.m.s. (raccolta, trasporto, riciclo e smaltimento) secondo le rispettive competenze in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Nel caso in cui il convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione e alla gestione della piattaforma, nonché nei casi di raccolta multi materiale e raccolta congiunta,



previa separazione a cura del convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.), le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengono a valle delle operazioni di piattaforma sulle quantità accettate dal riciclatore. Resta inteso che Comieco è estraneo a qualsiasi rapporto giuridico relativo alla gestione della piattaforma da parte di soggetti terzi per conto del convenzionato, che resta unico responsabile nei confronti di Comieco per tutti gli obblighi scaturenti dalla Convenzione.

- 7.2. Le Piattaforme e i Riciclatori garantiscono che le attività di rispettiva competenza vengano svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.
- 7.3. E' fatto obbligo ai Riciclatori e alle Piattaforme di adeguare i propri impianti ad ogni disposizione di legge dettata a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a tutela dell'ambiente.
- 7.4. Con apposito contratto il Riciclatore e la Piattaforma definiscono le responsabilità, le modalità di esecuzione ed ogni altro aspetto tecnico relativo alle operazioni da effettuarsi in Piattaforma, comprese la verifica di tutti i materiali conferiti, la gestione delle frazioni estranee secondo quanto previsto dall'accordo di cui al successivo punto 7.5 tra Convenzionato e Piattaforma e la procedura di verifica dell'umidità, secondo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità.
- 7.5 Attraverso un apposito accordo a livello locale Convenzionato e Piattaforma definiscono gli oneri economici per la gestione delle frazioni estranee in attuazione di quanto previsto dalle Tabelle di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità.
- 7.6. E' esclusa la responsabilità di Comieco per ogni eventuale inadempimento o controversia riguardante gli aspetti disciplinati dal contratto di cui al precedente articolo 7.4 e dall'accordo di cui all'articolo 7.5, rispetto ai quali Comieco rimane terzo estraneo.

8. Funzioni di Comieco

- 8.1. Comieco è tenuto a svolgere, direttamente o indirettamente, le necessarie attività affinché i Convenzionati e/o i Riciclatori agiscano in conformità degli accordi assunti con la Convenzione, fermo restando le responsabilità dei proprietari dei rifiuti come indicate al successivo art. 9.
- 8.2. Nei limiti di quanto sopra specificato e ai fini della stipula della Convenzione, Comieco si impegna a comunicare alle Parti interessate le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta e rispondenti ai requisiti previsti dall'Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme qualora insorgano oggettivi ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove verificabili esigenze tecniche e tecnologiche lo richiedano per la corretta e migliore esecuzione della convenzione.
- 8.3 In presenza di segnalazioni ai sensi del precedente punto 6.2 Comieco, entro e non oltre 15 giorni dalla segnalazione, si impegna a convocare un incontro con il Convenzionato e il gestore della Piattaforma al fine di verificare l'esistenza delle condizioni per il mantenimento della Piattaforma guale punto di conferimento del materiale.
- 8.4 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, Comieco, in collaborazione con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato Tecnico. Condizioni, modalità e tempi di tali attività sono definiti in sede di stipula della convenzione Locale.

8 bis. Obblighi di comunicazione di Comieco

8 bis.1. Comieco si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 2B dell'Allegato Tecnico.

8 bis.2. I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le scadenze di cui al punto 11 dell'Allegato Tecnico.



9. Diritti di proprietà

- 9.1. Al fine della migliore garanzia del ritiro e avvio a riciclo del materiale raccolto ai sensi della presente Convenzione, si conviene che il convenzionato trasferisce la proprietà del materiale nel momento in cui esso viene conferito presso la Piattaforma prevista dalla Convenzione.
- 9.2 In sede locale, per la migliore esecuzione della convenzione e qualora vi siano ragioni che lo richiedano in riferimento all'avvio a riciclo del materiale, potrà essere definito dalle Parti un diverso momento di trasferimento della proprietà. Nei casi, previsti dal punto 7.1, in cui le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma, la proprietà del materiale si trasferisce all'atto del conferimento presso il Riciclatore.

10. Gestione delle Frazioni estranee e procedura per la verifica dell'umidità

- 10.1 Frazioni estranee
- 10.1.1 La gestione delle frazioni estranee è regolata secondo quanto previsto dall'art. 2 del Documento Audit e Qualità.
- 10.1.2 Per il riconoscimento del corrispettivo e gli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato Tecnico e dall'art. 2 del Documento Audit e Qualità.
- 10.2 Umidità
- 10.2.1 Le procedure inerenti la verifica della percentuale di umidità del materiale conferito, nonché il riconoscimento del corrispettivo in presenza di materiale bagnato sono disciplinati dall'art. 3 del Documento Audit e Qualità.

11. Ulteriori responsabilità

Per quanto altrove non specificato le Parti assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

12. Corrispettivi

12.1 Per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- raccolta selettiva;
- raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato;
- raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita pari al 25% svolto in esecuzione della Convenzione, Comieco si impegna a riconoscere al Convenzionato il corrispettivo previsto dall'art. 5 dell'Allegato Tecnico.
- 12.2 Il Convenzionato prende atto ed accetta quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato Tecnico con riferimento al rapporto tra raccolta congiunta e raccolta selettiva.
- 12.3 Nel caso di raccolta congiunta di imballaggi e f.m.s., il riciclatore individuato con il supporto di Comieco riconosce per le f.m.s. il prezzo di cui all'art. 5 dell'Allegato Tecnico. Ove richiesto, Comieco farà in modo che al convenzionato vengano fornite le opportune garanzie finanziarie per assicurare il pagamento del prezzo previsto per la cessione delle f.m.s. in caso di insolvenza del riciclatore; dette garanzie verranno definite a livello di singola convenzione locale. Resta espressamente esclusa ogni e qualsiasi altra responsabilità di Comieco, soprattutto in relazione ad eventuali servizi prestati dal convenzionato su diretto incarico del riciclatore.
- 12.4 Il Convenzionato prende atto che, in attuazione di quanto previsto all'art. 12.3 delle Condizioni generali, Comieco ha posto in essere un'apposita garanzia fideiussoria. Il Convenzionato riconosce ed accetta che, per poter usufruire della predetta garanzia, esso ha l'onere di emettere tempestivamente (i.e., in conformità alla disciplina in materia di IVA) le fatture verso il riciclatore delle f.m.s., nonché di comunicare per iscritto a Comieco la situazione di insolvenza del riciclatore entro il termine di sei mesi dalla scadenza della prima fattura rimasta insoluta. In caso di mancata emissione tempestiva della fattura, così come in caso di mancato rispetto del termine di sei mesi per il pagamento della fattura tempestivamente emessa, l'insoluto non verrà coperto dalla garanzia accesa da Comieco ed il convenzionato non vanterà nessuna pretesa né eserciterà alcuna azione, a tale titolo, nei confronti dello stesso Comieco. Restano invece ferme le pretese del convenzionato



verso il riciclatore indicato nella Convenzione locale. Quanto precede non trova applicazione nel caso in cui il riciclatore abbia rilasciato direttamente al convenzionato un'apposita garanzia, che sia stata accettata dal convenzionato medesimo. In tale eventualità, nessuna pretesa il convenzionato potrà vantare nei confronti di Comieco.

13. Fatturazione e pagamenti

13.1. Fatturazione

- 13.1.1 La fatturazione nei confronti di Comieco per i corrispettivi di cui all'art. 12.1. avviene secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato Tecnico e, nel caso di fatturazione on line, con le modalità di trasmissione definite dall'art. 3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico.
- 13.1.2 Per le f.m.s. il Convenzionato, con cadenza mensile provvederà ad emettere fattura per il materiale conferito in Piattaforma durante il mese precedente nei confronti:
- dei Riciclatori qualora, all'atto del conferimento, la proprietà del materiale conferito sia acquisita dai Riciclatori:
- della Piattaforma qualora, all'atto del conferimento, la proprietà del materiale conferito sia acquisita dalla Piattaforma ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 9.2.
- La fatturazione deve avvenire secondo modalità di trasmissione definite e comunicate in tempo utile dai Riciclatori o dalle Piattaforme direttamente al Convenzionato.
- 13.2. Effettuazione e sospensione dei pagamenti
- 13.2.1 I pagamenti delle fatture di cui all'art. 13.1.1. sono effettuati a 30 giorni data fattura fine mese.
- 13.2.2 I pagamenti delle fatture di cui all'art. 13.1.2. sono effettuati a 90 giorni data fattura fine mese
- 13.2.3 Nel caso di convenzione per l'avvio a riciclo dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato, quest'ultimo è reso edotto che Comieco si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti relativi ai rifiuti di imballaggio in attesa degli esiti delle verifiche merceologiche di cui all'art. 10.1.3. In tal caso Comieco dovrà darne comunicazione scritta al convenzionato almeno 7 giorni prima dell'inizio della verifica.
- 13.2.4 In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione ed in particolare nei casi di cui agli artt. 5.6 e 6.3 Comieco potrà sospendere i pagamenti, dandone motivata comunicazione scritta al Convenzionato. Parimenti, Comieco potrà sospendere i pagamenti in ragione degli esiti dei controlli incrociati previsti al precedente articolo 5.7. In tal caso Comieco è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Convenzionato entro la scadenza del termine di pagamento della fattura cui la comunicazione si riferisce. Rimane salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

14. Stipula e durata della Convenzione

- 14.1 La Convenzione diviene efficace con la sua sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti e resta efficace fino al termine di validità dell'Accordo Quadro pure nel caso in cui la durata di quest'ultimo venga prorogata, anche in via di mero fatto, fatta salva la facoltà di recesso del convenzionato nel rispetto delle scadenze temporali e del termine di preavviso di cui all'art. 2 dell'Allegato Tecnico. La comunicazione di recesso solleva Comieco da qualsiasi obbligo di ritiro del materiale cellulosico a partire dalla data in cui il recesso dalla convenzione diviene efficace.
- 14.2 Nel rispetto delle medesime scadenze temporali il Convenzionato può modificare l'opzione di convenzionamento di cui al precedente punto 4.2 e le quantità da gestire in convenzione.
- 14.3 Nel caso in cui il Convenzionato abbia sottoscritto la Convenzione sulla base della Delega di cui all'articolo 2, lett. h), la durata della Convenzione coincide con quella prevista per la Delega. La Convenzione viene quindi a cessare in ogni caso in cui la Delega perda efficacia, per scadenza del termine o altra ragione che ne determini l'inefficacia.
- 14.4 Eventuali modifiche e adeguamenti che dovessero avvenire nell'Accordo e/o nell'Allegato Tecnico dovranno intendersi automaticamente recepite ad integrazione o modifica della presente Convenzione.



15. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), Comieco con sede in Milano, Via Pompeo Litta, 5, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
- rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione commerciale dei rapporti con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento.

16. Penali e inadempimenti

- 16.1. Il Convenzionato che conferisce materiale proveniente da raccolta differenziata effettuata fuori privativa è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del controvalore di un anno di corrispettivo, sulla base delle quantità indicate nell'allegato "scheda convenzione". E' fatto salvo il maggior danno.
- 16.2 Alla stipula della convenzione il Convenzionato, in considerazione del bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti, comunica a Comieco il quantitativo previsionale annuo dei conferimenti, ripartito sulla base di dodici mesi. Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica del sistema di raccolta o della composizione del bacino. Nel caso in cui il convenzionato non comunichi l'aggiornamento del quantitativo previsionale dei conferimenti, in presenza di conferimenti mensili difformi per almeno un trimestre (sia in eccesso che in difetto) di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile comunicato dal convenzionato, Comieco, trascorsi tre mesi, ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale disciplinata come seque:
- in caso di conferimenti superiori al dato previsionale mensile definito in convenzione, Comieco non eroga il corrispettivo per la quota di materiale conferito in eccedenza rispetto al dato previsionale mensile;
- in caso di conferimenti inferiori al dato previsionale mensile definito in convenzione, Comieco trattiene al convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla convenzione applicato alla differenza tra il quantitativo effettivamente conferito ed il quantitativo previsionale atteso.

Tale procedura non si applica per le convenzioni con bacino complessivo inferiore a 15.000 abitanti.

- 16.3 Nel caso in cui il convenzionato abbia scelto di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, verrà applicata una penale con le modalità di cui al precedente punto 16.2 nei seguenti casi:
- a) qualora il quantitativo effettivamente conferito nel mese precedente si discosti, in eccesso o in difetto, in misura superiore al 5% rispetto alla ripartizione mensile comunicata dal convenzionato;



- b) qualora il quantitativo annuale effettivamente conferito si discosti in misura superiore al 5% rispetto al quantitativo annuo comunicato dal convenzionato;
- c) qualora il convenzionato non abbia comunicato a Comieco di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio in presenza di conferimenti mensili difformi per almeno un trimestre (sia in eccesso che in difetto) di oltre il 5% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile
- 16.4 Nel caso di immotivato blocco dei conferimenti Comieco trattiene dai pagamenti dovuti al convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla convenzione per il materiale non conferito.
- 16.5. Nei casi di inadempimento a quanto previsto agli artt. 5.4, 5.5, 5.6 e 6.3 della presente Convenzione nonché nel caso in cui il convenzionato ometta di evidenziare la presenza di sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia e/o le relative quantità (art. 3 del Documento Audit e Qualità) sarà inoltre facoltà di Comieco recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso, dandone comunicazione al CONAI. In tal caso Comieco avrà altresì facoltà di agire a tutela dei propri interessi e di quelli dei Riciclatori per gli eventuali danni subiti o subendi a causa dell'inadempimento.
- 16.5 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di Comieco, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato ai sensi dell'articolo 13.2.4 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal convenzionato, il convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti , per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.

17. Cessione della Convenzione, modifiche e comunicazioni

- 17.1. Nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.
- 17.2. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di Comieco, previa segnalazione via mail da parte di Comieco al Convenzionato. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a Comieco eventuali osservazioni entro 7 giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di Comieco.

18. Pattuizioni tra le Parti

La Convenzione, unitamente agli Allegati in essa contenuti, sostituisce gli accordi intercorsi tra le Parti in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le Parti.

19. Clausola compromissoria

- 19.1. In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni generali e quanto previsto nell'Allegato Tecnico, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.
- 19.2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente Convenzione comprese quelle relative alla validità, all'esecuzione, alla risoluzione e all'interpretazione della Convenzione ed ai diritti ed obblighi ad essa connessi, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente, salvo quanto è di competenza dei Comitati di cui agli articoli 7 ed 8 dell'Accordo Quadro.
- 19.3. Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.
- 19.4. In via generale, la sede competente dell'arbitrato è il capoluogo di provincia in cui ha sede il Convenzionato, salvo diverso accordo tra le Parti.